

ELENCO DELLE LEGGI E DEI DECRETI RIGUARDANTI L' ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

1. Regio Decreto 27 ottobre 1872, n. 108 R.D. col quale è costituito, sotto l'alta direzione del Comando generale del Corpo di Stato Maggiore, un Istituto Topografico Militare.
2. Regio Decreto 26 Dicembre 1872 n. 1205 R.D. che ricostituisce l'Ufficio centrale per il servizio scientifico nell'Osservatorio astronomico di San Giorgio in Genova, il quale assumerà il titolo di Ufficio Idrografico della Regia Marina
3. Regio Decreto 15 Giugno 1873 n. 1421 R.D. che determina le norme per la formazione e pubblicazione della Carta Geologica d'Italia
4. Regio Decreto 6 marzo 1881 n. 120 R.D. che approva il ruolo organico degli uffici tecnici di finanza
5. Legge 1 marzo 1886 n. 3682 Legge che riordina l'imposta fondiaria
6. Regio Decreto 16 ottobre 1904 n. 198 Assimilazione di rango a grado militare del personale tecnico dell'Istituto Geografico Militare
7. Regio Decreto 24 Dicembre 1911 n. 1517 R.D. che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto Geografico Militare
8. Regio Decreto 16 giugno 1927 n. 1333 Erezione in Ente morale della Reale Commissione Geodetica Italiana in Firenze
9. Regio Decreto – legge 27 maggio 1929 n. 1285 Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno
10. Legge 21 dicembre 1929 n. 2238 Conversione in legge del R. Decreto – legge 27 maggio 1929 n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'istituto centrale di statistica
11. Legge 2 giugno 1930 n. 1139 Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza
12. Regio Decreto 6 ottobre 1931 n. 1572 Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
13. Regio Decreto 12 ottobre 1933 n. 1539 Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria
14. Legge 6 giugno 1935 n. 1024 Protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria
15. Regio decreto 9 maggio 1935 n. 949 Nuove norme per l'esecuzione di fotografie e cinematografie a bordo di aeromobili
16. Regio decreto 15 ottobre 1935 n. 2195 Regolamento per l'esecuzione della legge 3 giugno 1935 n., 1924, sulla protezione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria
17. Regio Decreto 22 luglio 1939 n. 1732 Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici per conto di privati o di Enti nazionali o stranieri
18. Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
19. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 22 giugno 1947 n. 760 Approvazione del nuovo statuto della Commissione geodetica italiana
20. Legge 8 giugno 1949 n. 605 Composizione della Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia
21. Legge 27 ottobre 1951 n. 1402 Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

22. Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta

23. Legge 3 gennaio 1960 Completamento e aggiornamento della carta geologica d'Italia

24. Legge 2 febbraio 1960 n. 68 Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici

LEGGE 2 FEBBRAIO 1960, N. 68 (vigente)

"Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici".

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Sono organici cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della Marina;

la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Articolo 2

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

Articolo 3

Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati purché, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Articolo 4

Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscono una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzare a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Articolo 5

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari

topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

E comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 6

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la riproduzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa nazionale, non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e gli estratti dei medesimi possono essere rilasciati a privati solo se redatti dai competenti uffici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 7

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura

e di estimo. Tuttavia, allorché trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazione ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattasi di rilevamenti per costruzioni di aeroporti privati.

Ad opera costruita la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

Articolo 8

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonché i Consorzi autonomi dei porti.

Articolo 9

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano accorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Articolo 10

E fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nei primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Articolo 11

I rilevamenti aerofotografici, aereocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.

Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 12

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione

italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore

a 100 000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.
Articolo abrogato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 13

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

Articolo 14

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, (delle lastre fotografiche), degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.
Articolo così modificato dall'art. 5, d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.

Articolo 15

E' abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Abroga la legge 2 giugno 1930, n. 1139.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960.

GRONCHI
SEGNI-ANDREOTTI-TAVIANI-TAMBRONI-MEDICI-
TOGNI-RUMOR-ANGELINI-SPATARO-COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

25. Legge 6 dicembre 1960 n. 1479 Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito

26. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968 Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GIUGNO 1968.

"Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici, in libero commercio".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente norme sulla cartografia ufficiale;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze:

DECRETA

Articolo unico

I particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è comunque vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante o piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali in libero commercio, sono i seguenti: edifici, costruzioni, depositi, piste, installazioni di ogni tipo ed in genere tutto ciò che si contiene entro il perimetro di aree occupate dalle opere militari o da quelle civili che presentano preminente interesse militare, di cui alla elencazione che segue, ivi comprese, quanto alle aree occupate da opere militari, le linee di confine con aree di proprietà di terzi, fatta eccezione per quelle linee di confine che - rappresentando anche limiti di foglio catastale - compaiono a questo solo titolo nel foglio immediatamente adiacente a quello contenente l'opera militare:

1) opere di fortificazione attive o di previsto ripristino, compresi gli elementi topografici che ne possono facilitare l'individuazione quali: impianti di rifornimento ed in genere le strutture indispensabili per la funzionalità delle opere (linee elettriche, teleferiche, acquedotti, ecc.) nonché le vie d'accesso, queste ultime, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato all'opera alla quale esse adducono;

- 2) aeroporti ed idroscali militari non aperti al traffico civile ed al turismo aereo;
- 3) strade militari e tronchi ferroviari non aperti al transito civile, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato ai terminali di dette strade militari e tronchi ferroviari;
- 4) installazioni militari interrato e depositi militari interrati;
- 5) installazioni e depositi civili, interrati e sottomarini dislocati fuori dei centri abitati, di preminente importanza nel contesto della difesa nazionale, destinati ad alimentare, in situazioni di emergenza, l'organizzazione difensiva nazionale, militare e civile;
- 6) depositi di scorte militari, in superficie, dislocati fuori dai centri abitati;
- 7) impianti radioelettrici di qualunque genere, di esclusivo interesse militare, dei quali potranno essere rappresentate solo le antenne di altezza superiore ai 30 metri.
- 8) fondali inferiori ai metri 2, al di fuori dei porti e non costituenti pericolo alla navigazione;
- 9) toponimi e segni convenzionali degli immobili militari e delle installazioni militari, dislocati fuori dei centri abitati, fatta eccezione di quelli relativi ad immobili, ad installazioni militari in cui si svolgono servizi interessanti direttamente anche esigenze della vita civile;
- 10) toponimi e segni convenzionali delle installazioni civili che adempiono determinati compiti a beneficio della collettività e di quelle relative alla produzione industriale, dislocate fuori dai centri abitati e destinate ad alimentare, in situazioni d'emergenza, la organizzazione della difesa nazionale, militare e civile;
- 11) topografia interna degli immobili militari e delle installazioni militari, fatta eccezione delle linee di costa naturale o artificiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data a Roma, addì 14 giugno 1968
SARAGAT-TREMELLONI-PRETI

27. Legge 1 marzo 1975 n. 47 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi

28. Legge 22 luglio 1975 n. 382 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

29. Legge 2 agosto 1975 n. 393 Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e impiego di energia elettrica

30. Legge 10 maggio 1976 n. 319 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

31. Legge 28 gennaio 1977 n. 10 Norme per la edificabilità dei suoli

32. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977 n. 429 Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975 n. 70 della Commissione Geodetica Italiana

33. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382

LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 399.

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, "

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo I

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed

artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berna il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio e a Parigi il 24 luglio 1971

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

Articolo 3

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformità all'articolo 36 della convenzione stessa.

Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

- 1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenute nel titolo II della legge;
- 2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;
- 3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
- 4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 20 giugno 1978

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
ANDREOTTI-FORLANI-BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*. BONIFACIO

34. Legge 26 luglio 1978 n. 477 Approvazione ed esecuzione dell'accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954

35. Legge 5 agosto 1978 n. 457 Norme per l'edilizia residenziale

36. Legge 8 luglio 1986 n. 349 Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale

37. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987 n. 306 Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'Ambiente

38. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 238 Ottobre 1988 Organizzazione del Servizio geologico d'Italia

39. Legge 18 maggio 1989 n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

40. Circolare 4 agosto 1989 n. 36928 del Ministro per la Funzione Pubblica Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche

40. bis Legge 28 agosto 1989, n. 305 Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente

- 41.** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990 Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e dell'adozione degli schemi revisionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
- 42.** Legge 19 aprile 1990 n. 84 Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione dell'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi
- 43.** Circolare 21 maggio 1990 n. 51223 del Ministro della Funzione Pubblica Indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione
- 44.** Legge 8 giugno 1990 n. 142 Ordinamento delle autonomie locali
- 45.** Deliberazione 3 agosto 1990 del comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale
- 45. bis** Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- 46.** Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi Tecnici Nazionali geologico, idrografico, e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della residenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183
- 47.** Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette
- 48.** Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992 Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, della Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
- 49.** Legge 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile
- 50.** Circolare 26 giugno 1992 n. 90507/18.10.3 del Ministro della Sistema di codifica dei particolari cartografici ai fini del trasferimento dei dati Funzione Pubblica
- 51.** Legge 23 ottobre 1992 n. 421 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego di previdenza e di finanza territoriale
- 52.** Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 241
- 53.** Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29: testo aggiornato Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241
- 54.** Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183
- 55.** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993 Istituzione del Comitato per il Coordinamento Nazionale della cartografia geologica e geotematica
- 56.** Legge 21 gennaio 1994 n. 61 Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
- 57.** Legge n. 59 del 15.03.1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
- 58.** Decreto Legislativo n. 281 del 28.08.1997 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali
- 59.** Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997

- 60.** Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico a favore delle zone colpite dai disastri franosi nelle regione Campania
- 61.** Legge n. 267 del 3 agosto 1998 Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nelle Regione Campania
- 62.** Decreto Presidente della Repubblica n. 367 del 29 settembre 2000 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali
- 63.** Decreto legge n. 279 del 12 ottobre 2000 Interventi urgenti per le aeree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000
- 64.** Legge n. 365 del 11 dicembre 2000 Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000
- 65.** Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
- 66.** Legge n. 179 del 31 luglio 2002 Provvedimenti in materia ambientale
- 67.** Legge n. 131 del 5 giugno 2003 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
- 68.** Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale